

xiose, su accertamenti da farsi da funzionari della Direzione;

2°) di accordare un contributo speciale di contingenza commisurato al 4% dei premi di anni successivi incassati dalle singole Agenzie Generali nel 1942 (diviso per 12 per ridurlo in rate mensili). - Tale contributo (che avrà inizialmente l'importo complessivo di circa 2.000.000 di lire mensili) dovrà essere assegnato con decorrenza 1/11/1944 e durerà fino al 31/12/1945. - Per gli anni successivi al 1945 sarà parzialmente mantenuto con i criteri che la Direzione crederà opportuno di adottare, e in massima con decadenza non inferiore al 20% all'anno;

3°) di elevare, per il 1945 e per i due ultimi mesi del 1944, la provvigione di acquisto delle Agenzie Generali al 75% a scalare del premio annuo per le forme ordinarie, e quella relativa ai premi unici al 4% -

La provvigione di acquisto per le "Pensioni Vitalizie" sarà del 3,50%.

La scala provvigionale del 75% sarà negli anni successivi gradualmente riportata al 70%;

4°) di elevare dalla stessa data 1/11/1944 e fino al 31/12/1945 il contributo auto al 4% fissa;

5°) di calcolare i premi di produzione del 1944 e 1945 con criterio di proporzionalità rispetto a quello del 1942, con riserva di assegnare per il 1945 un ulteriore premio speciale, a giudizio insindacabile della Direzione generale, a quelle Agenzie Generali che maggiormente avranno dato prova di attività nel campo della produzione. - A tale ulteriore "rappel" sarà destinata una disponibilità non superiore al 5% scalare del premio di primo anno della nuova produzione;